

# **STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

## **Articolo 1 : Costituzione**

E' costituita con sede in via Feltre n° 2 a Bassano del Grappa (VI) una libera associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, ai sensi dell'Art. 36 e segg. del codice civile, denominata Associazione sportiva dilettantistica Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto.

## **Articolo 2 : Finalità**

L'Associazione sportiva dilettantistica Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto nasce come unione spontanea di persone che si propongono di promuovere il benessere psicofisico dei soci attraverso la pratica e l'insegnamento del Vovinam, intesa come attività sportiva, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, stages, manifestazioni e gare regionali, nazionali ed europee. E' compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento alla pratica del Vovinam.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti anche collaborando con altre associazioni.

Le finalità sportive dell' A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto sono compatibili con le finalità dell'ente di promozione sportiva CSEN (centro sportivo educativo nazionale) al quale si affilierà e ne condividerà le finalità sociali e ne accetterà le modalità organizzative e i vari regolamenti. Accetta, inoltre, le norme e le direttive del CONI. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dello CSEN medesimo e del CONI.

La A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ente di promozione stesso del CONI dovesse adottare a suo carico.

## **Articolo 3 : Soci**

Il numero dei soci è illimitato ed all' A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali e ad osservare il presente statuto. Possono inoltre essere soci altre associazioni o circoli aventi finalità analogiche, nonché Enti, Pubblici e Privati, che perseguano scopi sociali. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. I soci possono essere: fondatori e effettivi. Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa e di ammissione alle cariche sociali. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci effettivi tutti gli altri. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione della vita associativa ed è previsto, per tutti gli associati di maggior età, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto.

#### **Articolo 4 : Criteri di Ammissione**

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. La domanda di adesione si considera accolta qualora il Consiglio Direttivo non esprima per iscritto, entro 60 giorni dalla sua presentazione, motivato parere negativo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, che questi avranno versato la quota Associativa. La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla sua scadenza, espulsione, recesso o decesso. Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei soci membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- Comportamento gravemente contrastante con i scopi dell'Associazione;
- Quando non ottemperino al presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- Quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione, rilevato, dimostrato e accertato da qualunque socio in regola con la quota associativa annuale, il Consiglio Direttivo può essere immediatamente sospeso dall'incarico e sostituito con un nuovo Consiglio Direttivo eletto da Assemblea.

Le attività sportive promosse della A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto sono dirette alla promozione della salute individuale e collettiva dei soci e praticanti.

In totale sintonia con la legge 14.12.2000, n° 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, eventuali alterazioni causate dalla somministrazione di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente vietate, il cui impiego è considerato doping, saranno immediatamente denunciate alla Autorità Giudiziaria.

#### **Articolo 5 : Risorse Economiche**

L' A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- quote iscrizioni corsi in conformità ai propri fini istituzionali;
- beni mobili ed immobili di proprietà;

Contributi, lasciti, donazioni, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;

Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota o il contributo associativo, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né dall'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige entro 120 giorni il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei soci.

## **Articolo 6 : Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Le cariche di tutti gli amministratori della A.S.D. Unione Vovinam Viet Vo Dao Veneto vengono riciperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della disciplina sportiva oggetto dell'associazione.

## **Articolo 7 : l' Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di almeno 15 soci;

in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno e adempie ai seguenti compiti:

- Discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente;
- Eleggere all'occorrenza i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Esaminare i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie :

- Scioglimento dell'Associazione ;
- Proposte di modifica dello statuto sociale;

- Ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le convocazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono effettuate con avviso esposto presso la sede sociale e le sedi operative dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due per socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano presente.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà di uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione presso la sede sociale.

## **Articolo 7 : Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque ed un massimo di undici consiglieri eletti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Ne fanno parte di diritto il Presidente dell'Assemblea – che è anche Presidente del Consiglio Direttivo - , il Vice-Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano e delibera per alzata di mano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

In caso di parità di voti si procede subito a una nuova votazione.

Non sono ammessi voti per delega.

I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- Deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- Fissare le quote associative di ammissione e le quote corsi in conformità ai propri fini istituzionali;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- Esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci, disponendo motivato rifiuto nel caso esistano motivi di incompatibilità personale con la partecipazione dell'Associazione;
- Redigere l'eventuale regolamento interno.

### **Articolo 9 : Li Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede a sostituire il Presidente.

### **Articolo 10 : Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci ed è rieleggibile; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di una assenza o impedimento.

Al Vice-presidente possono essere delegati dal Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

### **Articolo 11 : Il Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei soci per un triennio tra i soci ed è rieleggibile.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue mansioni.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

Il Segretario amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo. Allo stesso è demandata la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

### **Articolo 12 : Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione,

il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 13 : Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.

Bassano del Grappa, 11 Aprile 2005